



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per il Clima e l'Energia

Deliberazione n. 04/2017

DEC ETS - REGISTRAZIONE
Prot. 0000017 CLE del 17/02/2017

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLE QUOTE DI BISSIDO DI CARBONIO DI CUI ALL'ART. 36 COMMI 8, 9 E 10 DEL D.LGS. 30/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra", ed in particolare l'articolo 36 "Sanzioni", commi 8, 9 e 10;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

CONSIDERATO che i principali mercati regolamentati europei sui quali si negoziano titoli EUA "spot" sono EEX – European Energy Exchange e ICE – ICE Futures Europe;

Tutto quanto sopra visto e considerato, il Consiglio Direttivo, su proposta della segreteria tecnica, approvata con procedura scritta il 16 febbraio 2017

DELIBERA

Articolo 1

("Valore medio della quota di biossido di carbonio" di cui all'art. 36, commi 8, 9 e 10, d.lgs. n.30/2013)

1. Il "Valore medio della quota di biossido di carbonio" di cui all'articolo 36, comma 8, d.lgs. n.30/2013, espresso in euro/quota, è pari alla media, ponderata sulle quantità di titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento di cui al comma 3, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti durante il quadrimestre da gennaio ad aprile di ciascun anno di riferimento (P_{EUAq1}). Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
2. Con riferimento all'anno 2016, i prodotti e i mercati di riferimento per il calcolo del P_{EUAq1} sono:
 - EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);

- EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma comune europea, sessione separata polacca (mercato primario);
- EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
- EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;
- ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);
- ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future).

Articolo 2

(“Valore medio della quota di biossido di carbonio” per l’anno 2016)

1. Il *“Valore medio della quota di biossido di carbonio”* per l’anno 2016, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, è pari ad euro 5,50 (cinque/50).

Il Presidente
Alessandro Carettoni

